

**Oggetto: Provincia di Vercelli - Piano Territoriale Provinciale**

**Allegato A**

alla deliberazione della Giunta Regionale n. 13-7011 del 27 settembre 2007

**RELAZIONE SULLA CONFORMITA'  
DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE  
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI**

(articolo 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.)

Esaminati gli atti e gli elaborati del PTP della Provincia di Vercelli;  
discussa la relazione istruttoria datata 8 marzo 2007 predisposta dalla Direzione regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica e comprendente i pareri formulati da altre Direzioni regionali;  
sulla base del parere espresso, in seduta congiunta, dalla Commissione Tecnica Urbanistica e dalla Commissione Regionale per la Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali, di cui al verbale n. 4 , nella seduta del 12.04.2007,  
preso atto che le Commissioni congiunte – ad integrazione della relazione istruttoria - hanno stralciato, a maggioranza, le aree denominate “strutture ed insediamenti di interesse turistico sportivo-ricreativo a valenza provinciale” presenti nel piano e normate dall’articolo 54 delle norme tecniche di attuazione;  
sentiti i rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli;  
in forza dell’istruttoria tecnica svolta e dei pareri di legge acquisiti,

si esprimono, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., le seguenti osservazioni:

1. il Piano territoriale provinciale della Provincia di Vercelli è da considerarsi, sotto l’aspetto dei contenuti e delle normative vigenti, conforme al Piano territoriale regionale;
2. ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., le disposizioni del PTP immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati, sono quelle definite all’articolo 4, comma 4 delle norme tecniche di attuazione del PTP quali **prescrizioni immediatamente vincolanti**, sia discendenti da leggi vigenti o da piani sovraordinati, sia introdotte “ex novo” dalla Amministrazione Provinciale. Sono pertanto di seguito elencati gli articoli

del PTP contenenti disposizioni prescrittive, evidenziando in corsivo - qualora esistenti – le variazioni introdotte al fine dell’effettiva conformità del PTP:

Art. 18 – **Aree di salvaguardia**, comma 4;

Art. 34 – **Progetto di valorizzazione del “Sistema delle Grange di Lucedio”, degli “Itinerari storico paesistico/turistici del fiume Po”, del “Sistema dei castelli di pianura” e del “Sistema delle piccole stazioni della rete regionale”**, comma 6: *le lettere a) e b) del comma 6 sono riformulate in un unico capoverso “per i beni e gli itinerari storico paesistici di cui al comma 1, fino all’approvazione del Progetto di cui al presente articolo, sono vietate nuove compromissioni dovute ad impianti di qualsiasi natura che esulino dalle finalità agricole, turistiche e/o di interesse pubblico locale”*;

Art. 38 – **Misure di tutela delle acque superficiali**, comma 5;

Art. 39 – **Misure di tutela delle acque sotterranee**, comma 5;

Art. 40 – **Attività di estrazione degli inerti**, comma 4;

Art. 42 – **Interventi per la difesa idraulica – Interventi sul reticolo idrografico minore nei Comuni di Crescentino, Fontanetto Po, Palazzolo e Trino**, comma 2 (*indicato erroneamente 1*),

Art. 54 – **Disposizioni per le strutture ed insediamenti di interesse turistico sportivo – ricreativo a valenza provinciale**, comma 4;

Art. 55 – **Disposizioni per le zone per servizi ed infrastrutture**, comma 7.3.

3. al fine di conseguire una più stretta conformità e coerenza del PTP con il Piano territoriale regionale e le politiche regionali sono introdotte negli elaborati del PTP di Vercelli (Relazione illustrativa, Norme Tecniche di Attuazione, Tavole di piano) le seguenti modifiche:

*Art. 10 – Ambiti di pianificazione e Progettazione a livello provinciale*

*E’ stralciata – eliminando il comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a) - la proposta di redazione di competenza provinciale del Piano Paesaggistico dell’Alta Valsesia, che il PTR (articolo 12, ambito 11) assoggetta a Piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza regionale, in quanto verrebbero modificati la tipologia di piano, i soggetti competenti e la delimitazione dell’area.*

*E’ stralciata altresì – eliminando dai commi 1 e 2 la lettera b) sub b1. – la proposta di progetto complesso relativa all’Ambito di valorizzazione turistica dell’Alta Valsesia “Monterosa 2000” che il PTR (art. 12, ambito 11) assoggetta a Piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza regionale.*

*E’ parzialmente stralciata – eliminando dai commi 1 e 2, lettera b) sub b3. il riferimento alla Baraggia Vercellese – la proposta di progetto complesso relativa all’Ambito di valorizzazione della Baraggia Vercellese e delle Colline del*

Gattinarese, in quanto il PTR (articolo 12, ambito 5) assoggetta le aree della Baraggia Vercellese a Piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza regionale.

E' infine parzialmente stralciata - *eliminando dai commi 1 e 2, lettera b) sub b4. il riferimento alle Grange di Lucedio e il Parco del Bosco della Partecipanza* - in quanto il PTR (articolo 12, ambito 49) assoggetta il territorio del Bosco della Partecipanza e Lucedio a Piano paesistico di competenza regionale.

*Art. 28 – Centri storici*

L'elenco del comma 2, lettera d) è da intendersi integrato con i nominativi dei Comuni cartograficamente individuati come “centri storici” sulle tavole P. 2. B/1-6.

*Art. 32, 33, 34 e 35*

I riferimenti cartografici sono da intendersi alle tavole P.2. E/1-6 anziché alle tavole P.2.B/1-6.

*Art. 34 – Progetto di valorizzazione del “Sistema delle Grange di Lucedio”, degli “Itinerari storico paesistico/turistici del fiume Po”, del “Sistema dei castelli di pianura” e del “Sistema delle piccole stazioni della rete regionale”*

L'elenco dei “castelli di pianura” di cui al comma 4 è integrato con “*Balocco, Collobiano, Greggio, Villarboit.*”.

*Art. 36 – Norme generali*

E' aggiunto, in fine, il seguente comma: “*La proposta di delimitazione del fiume Sesia e del torrente Sessera di cui al comma 2 del presente articolo e la individuazione delle aree a diversa propensione al dissesto di cui al comma 4 lettera c) del presente articolo, sono subordinate a variante del PSFF da parte dell’Autorità di Bacino del fiume Po oppure al raggiungimento dell’intesa prevista dall’articolo 1 comma 11 delle NdA del PAI.*”.

*Art. 46 – Ambiti territoriali e modalità di intervento*

Il comma 2 è integrato con la seguente disposizione:

“Il recepimento nei Piani Regolatori degli indirizzi di sviluppo prevalenti (di cui al successivo comma 3) e dei “Progetti” ed “Interventi strategici” (di cui al successivo comma 7) che contemplano rilevanti compromissioni del territorio agricolo, andranno ulteriormente riverificati, prima del loro inserimento nella strumentazione urbanistica comunale, con le linee programmatiche assunte dalla Regione Piemonte per la formazione del nuovo piano territoriale regionale.”.

*Art. 47 – Disposizioni per la pianificazione urbanistica territoriale*

Al comma 7, lettera c) è aggiunto: “*previa verifica con le linee programmatiche assunte dalla Regione Piemonte per la formazione del nuovo piano territoriale regionale.*”.

*Art. 50 – Disposizioni per la localizzazione e la organizzazione dei servizi sanitari, socio-assistenziali, scolastici e commerciali*

Dal testo del comma 3 sono eliminati i riferimenti alle localizzazioni L3. La prescrizione della lettera d) è così sostituita:

“*Qualora l’intervento commerciale risulti connesso ad altre attività di supporto, esso dovrà essere commisurato al bacino di utenza commerciale e realizzato contestualmente alle strutture alle quali è funzionalmente connesso.*”.

*Art. 51 – Disposizioni per gli ambiti di riordino e sviluppo urbanistico*

L’ultimo capoverso del comma 2 è modificato come segue:

“*Gli ambiti di cui al presente comma sono preordinati, previa verifica con le linee programmatiche regionali, all’accoglimento delle attività produttive e commerciali aventi le caratteristiche dell’allegato A della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.99, modificato con D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006*”;

al comma 3, alla fine delle prescrizioni relative all’Ambito territoriale Baraggia è aggiunto:

“*Poiché le aree “Militari” ricadono anche all’interno della perimetrazioni della Riserva naturale Orientata delle Baragge gli interventi dovranno tener conto delle disposizioni contenute nella legge regionale 14 gennaio 1992, n. 3 istitutiva del vincolo ambientale.*”.

*Art. 55 – Disposizioni per le zone per servizi ed infrastrutture*

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

“*Il P.R.G. dovrà verificare la congruenza dell’aeroporto rispetto alle altre funzioni urbane, anche al fine di un suo eventuale potenziamento per servizi di protezione civile che potrebbero comportare la realizzazione di strutture ed attività compatibili e funzionali a tale previsione.*”.

*Art. 59 – Disposizioni per la rete della viabilità di rilievo territoriale*

Al comma 6, dopo le parole “*nei campi di variabilità* “ sono inserite le seguenti “*da intendersi individuati nelle tavole P.2.D/1-6 del P.T.C.P. come estensioni delle fasce di rispetto definite ai sensi del nuovo Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e smi*”.

**Tavola P.2.D/4-6 “Assetto Insediativo e Infrastrutturale”**

Sulla tavola è stralciata la localizzazione di “*Strutture ed insediamenti di interesse turistico sportivo-ricreativo a valenza provinciale*”, che il PTP individua nel territorio comunale di Buronzo.